



COMUNE DI MONTE MARENZO

PIAZZA MUNICIPALE 5 23804 MONTE MARENZO LC

Tel. 0341 602211 Fax 0341 603390

Sito internet www.comune.monte-marenzo.lc.it

Pec comune.montemarenzo@pec.regione.lombardia.it

Monte Marenzo, 28 aprile 2022

Ufficio Tributi

E-mail: comune.montemarenzo@pec.regione.lombardia.it
uff_tributi@comune.monte-marenzo.lc.it

Telefono: 0341.602204 Fax: 0341.603390

Orari di apertura al pubblico: SU APPUNTAMENTO
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45

L'IMU nel 2022

La Legge di Bilancio 2022 (L. 234 del 30/12/2021), non porta novità significative rispetto alla normativa IMU vigente.

L'unico intervento del legislatore in materia di IMU si trova al comma 743, in cui si prevede una nuova riduzione d'imposta per i soggetti non residenti sul territorio nazionale e titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Per questi soggetti, per un'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia, l'imposta da versare scende dal 50% al 37,5%.

Ancora nel mese di dicembre del 2021, con la legge di conversione n. 215 del 17 dicembre del D.L. 146 del 21/10/2021, il legislatore è intervenuto a chiarire, dopo una lunga vicenda interpretativa e sulla scia di un contrasto con molte sentenze giurisprudenziali, la questione dell'abitazione principale per i nuclei familiari scissi che abbiano residenze anagrafiche e dimore abituali in comuni diversi. Con questa nuova norma (art. 5-decies della citata legge) sia i componenti del nucleo familiare che abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, sia in comuni diversi, hanno la possibilità considerare "abitazione principale" una delle due abitazioni. Sempreché, naturalmente, ne ricorrano le condizioni. Gli effetti della norma non sono retroattivi, non rivestendo la stessa carattere di "interpretazione autentica".

Dal 2022 i cosiddetti "beni merce", o meglio gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, tornano esenti per legge, in base al comma 751 della L. 160/2019. L'articolo 1, comma 769, della legge 160/2019 ha espressamente previsto l'**obbligo dichiarativo** per gli immobili che beneficiano dell'**esenzione** dal **2022** (da presentarsi entro il 30 giugno 2023).

Si ricorda inoltre l'abolizione della TASI, già a far data dall'1/1/2020.